

ASSICURAZIONE ALL RISKS PER L'INSTALLAZIONE ED IL MONTAGGIO DI IMPIANTI

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: **Helvetia Erection All Risks**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto "Helvetia Erection All Risks" è una soluzione assicurativa che offre una gamma di garanzie a tutela dell'impresa industriale, a copertura dei rischi che potrebbero insorgere nel corso della realizzazione dell'impianto e dell'installazione dei macchinari assicurati e che potrebbero causare danni all'opera stessa o a terzi.



Che cosa è assicurato?

"Helvetia Erection All Risks" assicura i rischi del montaggio di opere di tipo impiantistico, come ad esempio montaggio ed installazione di impianti elettrici e meccanici, impianti di generazione di energia, macchinari ed impianti per l'industria manifatturiera, oppure montaggio di arredi ed impianti per uffici.

La garanzia vale per tutto il periodo di costruzione delle opere, di installazione dei macchinari, di collaudo dell'impianto e di manutenzione, per le durate da te indicate e riportate sulla scheda di polizza.

Puoi assicurare le seguenti garanzie:

✓ **Danni alle cose:** la copertura ti assicura contro i danni materiali e diretti che un impianto può subire durante la fase di realizzazione. La garanzia è prestata nella formula "All Risks", cioè sono assicurate le opere contro tutti gli eventi al netto di alcune esclusioni.

La somma assicurata deve corrispondere al valore che l'opera avrà al termine dei lavori, comprendendo quindi il valore di rimpiazzo a nuovo di tutti gli impianti e i macchinari da installare, tutti i costi di installazione e montaggio compresi noli, utili e dazi doganali, nonché ogni e qualsiasi altro importo concernente gli impianti e le opere da assicurare, compresi lavori a corpo, a misura, prestazioni a consuntivo e lavori in economia.

✓ **Responsabilità Civile verso Terzi:** puoi tutelare l'attività d'impresa dalle conseguenze economiche che possono derivare da danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esecuzione dei lavori assicurati.

L'assicurazione è prestata entro i limiti dei massimali indicati in polizza.

Personalizzazioni del rischio

- **Estensioni di garanzia:** per ogni sezione possono essere scelte anche una o più condizioni particolari che ti consentono di ampliare la copertura assicurativa, a fronte di un aumento del premio. Puoi ad esempio assicurare:
 - per i Danni alle cose, le opere e gli impianti preesistenti e di danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione;
 - per la Responsabilità Civile verso Terzi, i danni a cose dovuti a rimozione, franamento del terreno o di sostegni in genere ed i danni a cavi o condutture sotterranee.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono assicurati i danni che si verificano in periodi diversi rispetto a quelli di costruzione e manutenzione riportati in polizza, nonché i danni derivanti da eventi risalenti a tali periodi.
- ✗ Relativamente alla **Responsabilità Civile verso terzi:** non sono coperti i danni causati a tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla polizza, compresi:
 - il coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente o affine all'Assicurato anche se con esso conviventi;
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e relativi familiari conviventi e non;
 - i dipendenti e i subappaltatori dell'Assicurato che subiscono un danno durante lo svolgimento dell'attività assicurata.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Danni alle cose:** sono esclusi i costi di modifica o rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite nei contratti o in contrasto con norme di legge, e comunque per lavori eseguiti non a regola d'arte. Sono esclusi i difetti di rendimento, i costi di sostituzione di materiale difettoso e gli ammanchi di materiale non giustificati, i danni di corrosione, usura, ossidazione e inquinamento, nonché i danni causati da dolo dell'Assicurato.
- ! **Responsabilità Civile verso Terzi:** sono esclusi i danni diversi da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose. La garanzia non comprende i danni da furto, nonché le responsabilità dedotte da contratti.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sono assicurabili soltanto i rischi ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio;
- comunicare immediatamente alla Compagnia la cessazione, l'interruzione o la sospensione delle operazioni di montaggio.

In caso di sinistro devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto, in misura unica e per tutto il periodo di assicurazione. Il pagamento del premio deve essere contestuale anche all'accordo delle eventuali proroghe o aggiornamenti.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla Legge;
- sistemi di pagamento elettronico.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul luogo di montaggio.

L'assicurazione termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza; in caso di esistenza di contratto di appalto, l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito dal contratto d'appalto per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.

In ogni caso, l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi una delle seguenti circostanze:

- Rilascio del certificato provvisorio di collaudo
- Consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori
- Presa in consegna o uso delle opere secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico (collaudo).



Come posso disdire la polizza?

Se rientri nella categoria dei 'consumatori' ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 6/9/2005, n.206*, puoi recedere dalla polizza a seguito di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto al pagamento stesso. In tal caso, la Compagnia provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato e non goduto per il periodo compreso tra il giorno di invio della raccomandata A.R. di recesso e la scadenza annuale del contratto.

*consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Assicurazione all risks per l'installazione ed il montaggio di impianti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Helvetia Erection All Risks

Data ultimo aggiornamento: 28 Luglio 2022
Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel.+39 02 5351.1; sito internet: <https://www.helvetia.it>; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it – P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 – Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 – Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 184.102.326 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 103.176.781 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2021 disponibili all'indirizzo: <https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-report/2021/presentation-fcr-2021.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si segnala che la compagnia si impegna nei confronti del Contraente/Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei massimali concordati con la Compagnia stessa.

La polizza prevede le seguenti coperture:

✓ **DANNI ALLE COSE**

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo quanto espressamente escluso.

L'obbligo della Compagnia consiste esclusivamente nel rimborso dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

✓ **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in dipendenza dei lavori di montaggio e che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione degli stessi indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Manutenzione estesa

Sono indennizzati i danni alle cose assicurate nonché i danni a terzi dovuti a causa risalente al periodo delle operazioni di montaggio oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali.

La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Danni alle cose", le seguenti condizioni particolari con pagamento di un premio aggiuntivo:

Scioperi, sommosse, tumulti popolari

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari.

Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione – esclusa parte affetta

L'assicurazione è estesa a tutte le spese relative alla riparazione e/o rimpiazzo di enti/cose o parti di esse che siano direttamente affette da errori di progettazione e/o calcolo, difetti/vizi di materiale e/o di fusione, difetti/errori di fabbricazione/lavorazione

Costi di demolizione e sgombero

Sono indennizzabili i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile.

Danni di furto, rapina, atti vandalici e dolosi

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto delle cose assicurate. Sono compresi anche i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Atti di terrorismo o sabotaggio organizzato

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in conseguenza di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.

Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità

Sono indennizzati i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della garanzia " Danni alle cose".

Impianti e opere preesistenti

Sono indennizzabili i danni materiali agli impianti ed opere preesistenti alla decorrenza della polizza, anche di proprietà di terzi, verificatisi in dipendenza della costruzione delle opere assicurate e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.

La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Responsabilità civile verso terzi", le seguenti condizioni particolari con pagamento di un premio aggiuntivo:

Pluralità di assicurati – Responsabilità civile incrociata	Con questa condizione particolare, qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia di responsabilità civile, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione. Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi, relativamente a ciascun Assicurato, le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri Assicurati.
Vibrazione, rimozione, franamento o cedimento del terreno	Sono risarcibili i danni causati a terzi da vibrazione, rimozione, franamento e cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere delle opere assicurate.
Cavi o condutture sotterranee	La garanzia è estesa ai danni a cavi o condutture sotterranee di terzi.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

! CON RIFERIMENTO A TUTTE LE GARANZIE

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non comprende:

- i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato di assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi e salvo i casi per cui valgono le condizioni particolari "Scioperi, sommosse, tumulti popolari" e "Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato" qualora acquistate;
- i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni - totali o parziali - della costruzione;
- i danni da amianto;
- i danni da campi elettromagnetici.

I massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle garanzie "Danni alle cose" e "Responsabilità civile verso terzi", qualora non diversamente qui di seguito indicato, sono concordati con la Compagnia e indicati in polizza.

Con riferimento alla condizione particolare "Manutenzione estesa":

- nel periodo di manutenzione, la Compagnia non risponde dei danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, rischi di fabbricazione, errori di progettazione e di calcolo;
- l'estensione di garanzia viene prestata con la franchigia e nei limiti temporali concordati indicati in polizza.

! DANNI ALLE COSE

L'assicurazione non comprende:

- i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto e da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione dei diritti altrui;
- i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
- le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture, documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
- gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- i difetti di rendimento degli enti assicurati;

- i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
- i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione, salvo i casi per cui vale la condizione particolare "Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione – esclusa parte affetta", qualora acquistata;
- le opere e gli impianti preesistenti, anche di proprietà di terzi, salvo i casi per cui vale la condizione particolare "Impianti e opere preesistenti", qualora acquistata;
- i costi di demolizione e di sgombero, salvo i casi per cui vale la condizione particolare "Costi di demolizione e sgombero", qualora acquistata;
- i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità, salvo i casi per cui vale la condizione particolare "Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità", qualora acquistata;
- i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione, salvo i casi per cui vale la condizione particolare "Manutenzione estesa", qualora acquistata;
- il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere;
- i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte, ferma restando l'indennizzabilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ad altre parti di cose assicurate;
- i costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti (comprese le spese per localizzare il danno).

Con riferimento alla condizione particolare "Scioperi, sommosse, tumulti popolari", l'assicurazione viene prestata con la franchigia ed il limite di indennizzo concordati indicati in polizza.

Con riferimento ai "Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione – esclusa parte affetta":

- sono escluse le spese che l'Assicurato deve sostenere per eliminare l'errore/difetto originale, se esso viene individuato prima che si verifichi il sinistro e, in ogni caso, le spese di riprogettazione;
- l'estensione di garanzia non si applica alle opere e ai macchinari oggetto di revamping;
- qualsiasi ente o parte di ente oggetto dell'assicurazione non è da considerarsi danneggiato e quindi indennizzabile a termini di polizza per il solo fatto che sia nota l'esistenza di un vizio di materiale o un difetto di fabbricazione, progettazione e calcolo prima dell'evidenza del danno, anche se resa tale da parte del costruttore o di altro ente preposto in questo senso.
- l'estensione di garanzia viene prestata con lo scoperto o la franchigia e il limite massimo di indennizzo concordati indicati in polizza.

Con riferimento alla condizione particolare "Costi di demolizione e sgombero":

- sono esclusi i costi di demolizioni e di sgombero dei residui rientranti nella categoria tossici, nocivi e radioattivi;
- l'estensione di garanzia viene prestata con il limite di indennizzo concordato indicato in polizza.

Con riferimento alla condizione particolare "Furto, rapina, atti vandalici e dolosi", la garanzia è prestata alla condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

L'estensione di garanzia viene prestata con lo scoperto o la franchigia ed i limiti di indennizzo concordati indicati in polizza.

Con riferimento alla condizione particolare "Atti di terrorismo o sabotaggio organizzato":

- sono esclusi i danni causati da agenti/sostanze chimiche e biologiche, agenti nucleari/radioattivi, nonché virus informatici di qualsiasi tipo;
- l'estensione di garanzia viene prestata con lo scoperto o la franchigia ed il limite di indennizzo concordati indicati in polizza.

Con riferimento alla condizione particolare "Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità", l'estensione di garanzia viene prestata con il limite di indennizzo concordato indicato in polizza.

Con riferimento alla condizione particolare "Impianti e alle opere preesistenti":

- non si considerano impianti e opere preesistenti le cose assicurabili come opere e le attrezzature, i macchinari e baraccamenti impiegati per l'esecuzione dei lavori;

- l'estensione di garanzia viene prestata con la franchigia ed il limite di indennizzo concordati indicati in polizza.

! RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

L'assicurazione non comprende:

- i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti;
- i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini del montaggio nel luogo di esecuzione di questo, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione;
- i danni causati da natanti o aeromobili;
- la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- i danni derivanti da polvere;
- le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- i danni da furto;
- i danni a cose dovuti a vibrazione, salvo i casi per cui vale la condizione particolare "Vibrazione, rimozione, franamento e cedimento di terreno", qualora acquistata;
- i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti;
- pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile incrociata, salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Pluralità di assicurati – Responsabilità civile incrociata", qualora acquistata;
- i danni a cose dovuti a rimozione, a franamento e a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere, salvo i casi per cui vale la condizione particolare "Vibrazione, rimozione, franamento e cedimento di terreno", qualora acquistata;
- i danni a cavi o condutture sotterranee, salvo i casi per cui vale la condizione particolare "Cavi o condutture sotterranee", qualora acquistata.

Con riferimento alla condizione particolare "Vibrazione, rimozione, franamento o cedimento del terreno", l'estensione di garanzia viene prestata con lo scoperto ed il limite di risarcimento concordati indicati in polizza.

Con riferimento alla condizione particolare "Cavi o condutture sotterranee":

- la garanzia è operante a condizione che, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive;
- l'estensione di garanzia viene prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento concordati indicati in polizza.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- darne immediato avviso alla Compagnia; il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;
- in caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, informare immediatamente anche l'Autorità di polizia;
- inviare alla Compagnia al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- fornire alla Compagnia ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti.

Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.

Gestione da parte di altre imprese: non prevista.

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della

	responsabilità civile il suddetto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le parti, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.</p> <p>Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.</p> <p>Frazionamento: Non è prevista la possibilità di frazionare il premio.</p>
Rimborso	<ul style="list-style-type: none"> • Se la Compagnia esercita il diritto di recesso a seguito di sinistro, la Compagnia rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. • Se la Compagnia esercita il diritto di recesso relativamente alla condizione particolare "Scioperi, sommosse, tumulti popolari", la Compagnia rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. • Se la Compagnia esercita il diritto di recesso relativamente alla condizione particolare "Atti di terrorismo o sabotaggio organizzato", la Compagnia rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Oltre a quanto già rappresentato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualora intervenga presa in consegna, uso secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico soltanto di parte dell'impianto o di una o più macchine, la garanzia cessa solo per tali parti o macchine, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate. Nel caso di cose usate o comunque non nuove, la garanzia cessa con l'inizio del collaudo; • qualora le operazioni di montaggio o di collaudo, comprese nella garanzia prestata, non siano concluse entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Compagnia, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un più esteso periodo a condizioni da convenire. <p>Non è previsto il tacito rinnovo e, quindi, la garanzia cesserà automaticamente alle ore 24 della data di scadenza pattuita.</p>
Sospensione	Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede alcun diritto di ripensamento dopo la stipula.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da imprese, che necessita di una copertura dei rischi che potrebbero insorgere nel corso della realizzazione dell'impianto e dell'installazione dei macchinari assicurati e che potrebbero causare danni all'opera stessa o a terzi.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 16,88%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email: reclami@helvetia.it . Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.- Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura.- Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia**

**Assicurazione all risks
per l'installazione ed il montaggio di impianti**

Helvetia Erection All Risks

Condizioni di Assicurazione

Mod. H728
Ed. 07/2021

Per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell'art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), al fine di dar loro risalto sono evidenziate con carattere di particolare rilievo quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento:

INDICE

GLOSSARIO	1
SEZIONE I – DANNI ALLE COSE	3
SEZIONE II – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	5
NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI	6
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE	9

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Compagnia.

Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Anno (annuo, annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile).

Appaltatore: l'esecutore dei lavori oggetto dell'*assicurazione*.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di *assicurazione*.

Cantiere: l'unità produttiva organizzata da uno o più *appaltatori* appositamente per l'esecuzione di un'*opera* presso un sito consegnato da un *committente*.

Certificato di Collaudo: Il documento attestante l'avvenuto collaudo dell'impianto, ovvero il certificato attestante tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l'utilizzo dell'impianto secondo la sua destinazione d'uso e la rispondenza ai requisiti previsti in fase progettuale, da effettuarsi entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge.

Committente: la o le persone fisiche e giuridiche che commissionano l'esecuzione delle *opere assicurate*.

Compagnia: l'impresa assicuratrice, ovvero Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.

Contraente: il soggetto che stipula l'*assicurazione* nell'interesse proprio e/o di altre persone.

Contratto di appalto: il contratto d'appalto stipulato tra il *Committente* e l'*Appaltatore*.

Danno liquidabile: l'importo ottenuto dai risultati delle stime peritali prima dell'applicazione della regola proporzionale ove applicabile.

Forza maggiore: gli eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile.

Franchigia: l'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla *somma assicurata*, che viene dedotto dal *danno liquidabile* e che l'*Assicurato* tiene a suo carico.

Impianti e macchinari: gli impianti e i macchinari da installare o installati oggetto dell'appalto e descritti in *polizza*.

Indennizzo: l'importo ottenuto detraendo dal *danno liquidabile* la *franchigia* e/o lo *scoperto* quando previsti, entro la *somma assicurata/massimale* assicurato o il limite di indennizzo/risarcimento convenuto.

Intermediario Assicurativo: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Luogo di esecuzione delle Opere: il *cantiere/area* circoscritta da apposita recinzione e/o interdetta al libero ingresso, indicata in *polizza*, al cui interno vengono eseguiti i lavori assicurati.

Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso a cui è tenuta la *Compagnia* in relazione alle garanzie di responsabilità civile prestate. Quando è specificato in *polizza* che il massimale è prestato per un *periodo di assicurazione*, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la *Compagnia* è tenuta per tutti i *sinistri* verificatisi durante lo stesso *periodo di assicurazione*.

Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte in *polizza*.

Opere e/o Impianti Preesistenti: *opere*, impianti e cose che per volume, peso e/o destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel *luogo di esecuzione delle opere* e comunque manufatti, impianti e cose sui quali e nei quali si eseguono i lavori assicurati.

Periodo di assicurazione: il periodo di validità dell'*assicurazione*.

Periodo di costruzione: dalle ore 24:00 del giorno stabilito dal *Contratto* d'appalto, e comunque non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul *cantiere* alle ore 24:00 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- rilascio del *Certificato di collaudo*;

- consegna anche provvisoria delle *opere* al *Committente* o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- uso anche parziale o temporaneo delle *opere* secondo destinazione.

Periodo di manutenzione: il periodo di copertura alle condizioni riportate alla Estensione di Garanzia “Manutenzione Estesa”/”Manutenzione” (Sezione Danni alle cose).

Polizza: il documento che prova l'*assicurazione*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *compagnia* per l'*assicurazione*.

Risarcimento: la somma dovuta dalla *compagnia* per danni causati a terzi dall'*Assicurato*.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *sinistro* e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scheda di polizza: la scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi le *Somme assicurate*, i *Massimali*, i *Premi*, ed eventualmente gli *Scoperti*, le *Franchigie*, i limiti di *Indennizzo* e di *Risarcimento*.

Scoperto: la percentuale del *danno liquidabile* che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso della *compagnia* in relazione alle garanzie prestate in *polizza*.

Territorio italiano: il territorio della Repubblica Italiana.

SEZIONE I – DANNI ALLE COSE

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* si obbliga ad indennizzare l'*Assicurato* per i danni materiali e diretti, che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in *polizza* per l'esecuzione delle *opere* durante il periodo coperto dall'*assicurazione*, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.

L'obbligo della *Compagnia* consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle *franchigie* convenute, dei costi necessari, stimati al momento del *sinistro*, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

La *somma assicurata* per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di *indennizzo* dovuto dalla *Compagnia* per tutti i *sinistri* che possono verificarsi durante la validità della *polizza*.

Art. 2 Definizione di Sinistro

Agli effetti della limitazione delle *somme assicurate* e dell'applicazione delle *franchigie* stabilite per ogni *sinistro*, si intende per *sinistro* il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per *sinistro* s'intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di *polizza*.

Art. 3 Delimitazione dell'assicurazione

La *Compagnia* non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto e da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
- d) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture, documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
- e) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- f) i difetti di rendimento degli enti assicurati;
- g) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
- i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'*Assicurato*.

La *Compagnia* non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative condizioni particolari:

- l) i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione;
- m) gli impianti e le opere preesistenti;
- n) i costi di demolizione e di sgombero;
- o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;
- p) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
- q) il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere.

Relativamente alle eventuali opere civili previste nell'esecuzione dei lavori, la *Compagnia* non è inoltre obbligata ad indennizzare:

- r) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte, ferma restando l'indennizzabilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ad altre parti di cose assicurate.

Art. 4 Somma assicurata - Variazioni di rischio - Assicurazione parziale

Premesso che la somma assicurata alla partita 1) di polizza deve corrispondere:

- al valore di rimpiazzo a nuovo di tutti gli impianti e i macchinari da installare;
- a tutti i costi di installazione e montaggio compresi noli, utili e dazi doganali;
- a ogni e qualsiasi altro importo concernente gli impianti e le opere da assicurare compresi lavori a corpo, a misura, prestazioni a consuntivo e lavori in economia;

si stabilisce che:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, deve essere assicurato un importo pari al prezzo contrattuale dell'opera più il prezzo delle macchine, degli impianti e dei materiali forniti dal Committente, il tutto da aggiornare durante il corso e alla fine dei lavori con l'inserimento degli importi pagati all'appaltatore per revisioni dei prezzi contrattuali e degli importi relativi ad eventuali perizie suppletive e compensi per variazioni del progetto originario;
- b) in caso di assenza del contratto di appalto, deve essere assicurato un importo pari al prezzo stimato che gli impianti e le opere da montare avranno al termine dei lavori; qualora nel corso dei lavori avvengano variazioni del prezzo delle macchine e degli impianti, dei costi di materiale o manodopera, oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino gli impianti e le opere da montare, tali da superare il suddetto prezzo stimato, il Contraente è obbligato ad aggiornare di conseguenza la somma assicurata.

Se durante il corso dei lavori si verificano variazioni del progetto originario o degli impianti o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla *Compagnia* che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere assicurato, la *Compagnia* indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 5 Modalità degli aggiornamenti della somma assicurata e relativo regolamento di premio

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata di cui all'Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione devono essere comunicati alla Compagnia entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro tre mesi dal termine dei lavori; trascorsi tre mesi e fino al momento della comunicazione delle somme assicurate aggiornate si applica una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi in detto periodo, fatto salvo comunque il diritto della Compagnia al relativo premio.

Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura.

La Compagnia emetterà le relative appendici di regolazione del premio che dovranno essere perfezionate entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Compagnia, pena la riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi a partire dalla data di emissione delle appendici e sino al momento del pagamento del premio alla Compagnia; del quale premio la Compagnia ha in ogni caso diritto.

Art. 6 Riparazioni provvisorie, modifiche o miglioramenti a seguito di sinistro indennizzabile

I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Compagnia sempreché tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione. I costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti (comprese le spese per localizzare il danno) non sono comunque indennizzabili.

SEZIONE II – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (OPERANTE SOLO SE INDICATI IN POLIZZA I MASSIMALI ASSICURATI)

Art. 7 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e – ferma la detrazione della franchigia stabilita in polizza – per danneggiamenti a cose di terzi in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in dipendenza dei lavori di montaggio e che abbia avuto origine nel *luogo di esecuzione* degli stessi, indicato in *polizza* e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione, nei limiti sempre dei *massimali* convenuti per la Sezione II.

Art. 8 Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione di *massimale* e dell'applicazione della *franchigia* stabilita per ogni *sinistro*, intendendosi per *sinistro* il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Art. 9 Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, illegale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione non comprende:

- d) i danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti assicurati tramite la partita 2) della Sezione I, qualora richiamata nella Scheda di Polizza;
- e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini del montaggio nel luogo di esecuzione di questo, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) i danni causati da natanti o aeromobili;
- g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- h) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- i) i danni derivati da polvere;
- j) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- k) i danni da furto;
- l) i danni a cose dovuti a vibrazione;
- m) i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti.

Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:

- n) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata;
- o) i danni a cose dovuti a rimozione, a franamento e a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere;
- p) i danni a cavi o condutture sotterranee.

Art. 10 Gestione delle controversie - Spese legali

La *Compagnia* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Compagnia ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla *Compagnia* fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Compagnia non riconosce spese da essa non autorizzate. La Compagnia non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI

Art. 11 Esclusioni

La *Compagnia* non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato di assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche,

salvo che l'Assicurato provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

L'assicurazione non comprende inoltre:

- c) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni - totali o parziali - delle operazioni di montaggio;
- e) i danni da amianto;
- f) i danni da campi elettromagnetici.

Art. 12 Delimitazione temporale dei rischi

La *Compagnia* non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

Art. 13 Periodo di copertura

L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul luogo di montaggio.

L'assicurazione cessa alle ore 24.00 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24.00 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.

In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24.00 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico. Dette prove (genericamente definite "collaudo") non possono durare più di quattro settimane.

Qualora intervenga presa in consegna, uso secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico soltanto di parte dell'impianto o di una o più macchine, la garanzia cessa solo per tali parti o macchine, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate. Nel caso di cose usate o comunque non nuove, la garanzia cessa con l'inizio del collaudo.

Qualora le operazioni di montaggio o di collaudo, comprese nella garanzia prestata, non siano concluse entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla *Compagnia*, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un più esteso periodo a condizioni da convenire.

Il premio dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla *Compagnia* indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.

Art. 14 Cessazione, interruzione, sospensione del montaggio

In caso di cessazione, interruzione, sospensione della costruzione l'Assicurato è obbligato a darne immediata comunicazione alla *Compagnia*.

La *Compagnia* si riserva di concordare con l'Assicurato la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

Art. 15 Ispezione delle cose assicurate

I rappresentanti della *Compagnia* hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

Art. 16 Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio

La *Compagnia* presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal *Contraente*, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto di appalto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

Art. 17 Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un *sinistro*, deve:

- a) darne immediato avviso alla *Compagnia*; il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;
- b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- d) fornire alla *Compagnia* ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

La riparazione può essere subito iniziata dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Compagnia* soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall'avviso, l'*Assicurato*, fermo restando quanto stabilito dall'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie.
In caso di furto o di rapina o di *sinistro* presumibilmente doloso, l'*Assicurato* è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di polizia.

Art. 18 Arbitrato in caso di controversia

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente *contratto* si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa. I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la *Compagnia*.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio.

Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro. Qualora gli arbitri non rispettino detti termini, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.

Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro: quella del terzo fa carico per metà al *Contraente*, che conferisce alla *Compagnia* la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'*Assicurato*.

Art. 19 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'*indennizzo* è eseguito dalla *Compagnia* presso la propria Direzione o la sede dell'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla *Compagnia* delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *sinistro* e siano stati consegnati alla *Compagnia* tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

Art. 20 Facoltà di recesso

Dopo ogni *sinistro* regolarmente denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° (sessantesimo) giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, la *Compagnia* ha diritto di recedere dall'*assicurazione*.

La relativa comunicazione deve essere data all'altra Parte mediante lettera raccomandata e ha efficacia dopo 30 (trenta) giorni dalla data di invio della stessa.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dalla *Compagnia* al *Contraente* qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei 'consumatori', ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n° 206. In quest'ultima fattispecie il recesso può aver effetto – a richiesta del *Contraente* medesimo – dal giorno stesso della spedizione della lettera raccomandata.

In tutti i casi la *Compagnia*, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di *premio*, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della *polizza* ed il termine del *periodo di assicurazione* rispetto al quale è stato corrisposto il *premio* stesso.

L'articolo non ha effetto per le opere per le quali esista l'obbligo dell'*assicurazione*, per le garanzie prestate dalla presente *polizza*, nel *contratto d'appalto*.

Art. 21 Onere della prova

Nel caso in cui la *Compagnia* rifiuti l'*indennizzo* in base alle esclusioni contrattualmente previste, l'onere della prova che il danno rientra in garanzia è a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato* il quale intenda far valere un diritto all'*indennizzo*.

Art. 22 Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del *sinistro* esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente *assicurazione* ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. 23 Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza - Onere per imposte e tasse

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Compagnia*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, ma con l'intervento del *Contraente* all'atto del pagamento.

Sono a carico del *Contraente* gli oneri per imposta e tasse, presenti e futuri, comunque connessi alla stipulazione e all'esecuzione della *polizza*.

Art. 24 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'*Assicurato* è tenuto, salvo quanto è previsto dall'art.2.17, comma a), debbono farsi, per esser valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della *Compagnia* o all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza*.

Art. 25 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo dove ha sede l'*Intermediario* cui è assegnata la *polizza*.

Art. 26 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 27 Misure restrittive (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La Compagnia non è tenuta a prestare l'assicurazione nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la Compagnia stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

1. SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI

A parziale deroga dell'Art. 11 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, ferme restando le altre esclusioni dell'Art. 11 comma a) sopra menzionate.

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Compagnia, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata nella scheda di polizza e che la Compagnia non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta scheda di polizza per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa.

2. DANNI CAUSATI DA VIZI DI MATERIALE, DIFETTI DI FUSIONE, ERRORI DI PROGETTAZIONE, DI CALCOLO E DI FABBRICAZIONE – ESCLUSA PARTE AFFETTA

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, il punto (l) dell'articolo 3 "Delimitazione dell'assicurazione" viene sostituito, salvo gli errori di montaggio, con la seguente clausola:

"c. tutte le spese relative alla riparazione e/o rimpiazzo di enti/cose o parti di esse che siano direttamente affette da errori di progettazione e/o calcolo, difetti/vizi di materiale e/o di fusione, difetti/errori di fabbricazione/lavorazione; sono tuttavia escluse le spese che l'Assicurato deve sostenere per eliminare l'errore /difetto originale, se esso viene individuato prima che si verifichi il sinistro e, in ogni caso, le spese di riprogettazione".

Eventuali garanzie di fornitura su singoli enti impiegati nei lavori, prestate dai fornitori diretti, saranno operanti per conto di chi spetta.

Tale garanzia non si applica alle opere e ai macchinari oggetto di revamping.

Ai fini della presente polizza e non della sola presente estensione, si conviene tra le parti che qualsiasi ente o parte di ente oggetto dell'assicurazione non è da considerarsi danneggiato e quindi indennizzabile a termini di polizza per il solo fatto che sia nota l'esistenza di un vizio di materiale o un difetto di fabbricazione, progettazione e calcolo prima dell'evidenza del danno, anche se resa tale da parte del costruttore o di altro ente preposto in questo senso.

Per tale estensione e per ogni sinistro lo scoperto o la franchigia e il limite massimo di indennizzo sono pari a quelli fissati nella scheda di polizza.

3. COSTI DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Sono indennizzabili i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 3.

Rimangono comunque esclusi i costi di demolizioni e di sgombero dei residui rientranti nella categoria tossici e nocivi di cui al D.P.R. n° 915/82, così come di quelli rientranti nella categoria radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64, e successive modifiche ed integrazioni.

Per tale estensione il limite massimo di indennizzo è pari a quello fissato nella scheda di polizza.

4. DANNI DI FURTO, RAPINA, ATTI VANDALICI E DOLOSI

La Compagnia si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Compagnia è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Per tale estensione e per ogni sinistro lo scoperto o la franchigia e il limite massimo di indennizzo sono pari a quelli fissati nella scheda di polizza.

5. ATTI DI TERRORISMO O SABOTAGGIO ORGANIZZATO

Relativamente alla sola Sezione I, a parziale deroga dell'Art. 1, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in conseguenza di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.

Per "atto di terrorismo" si intende l'uso di violenza minacciata o applicata per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o d'intesa con un'organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l'intenzione di esercitare l'influenza su un governo e/o di intimorire l'opinione pubblica o parte di essa.

La Compagnia comunque non risponde dei danni causati da:

- agenti/sostanze chimiche e biologiche;
- agenti nucleari/radioattivi;
- virus informatici di qualsiasi tipo.

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni quattordici da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 14 (quattordici) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Compagnia rimborsa al Contraente il rateo di premio netto relativo alla garanzia prestata con la presente clausola relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso di garanzia prestata anche per la Partita 4) ferme restando le altre esclusioni dell'Art. 11, comma a) sopra menzionate.

Per tale estensione e per ogni sinistro lo scoperto o la franchigia e il limite massimo di indennizzo sono pari a quelli fissati nella scheda di polizza.

6. MANUTENZIONE ESTESA

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, dovuti a causa risalente al periodo delle operazioni di montaggio, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le limitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di montaggio.

Il periodo di manutenzione ha la durata indicata nella polizza con inizio dalle ore 24.00 della data di cessazione della garanzia per le operazioni di montaggio stabilita ai sensi dell'Art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Durante il suddetto periodo la Compagnia non risponde dei danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, rischi di fabbricazione, errori di progettazione e di calcolo.

Tale estensione di garanzia viene prestata con una franchigia e nei limiti temporali definiti nella scheda di polizza.

7. MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E TRASPORTO A GRANDE VELOCITÀ

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I e fino all'importo massimo stabilito, nella scheda di polizza, in percento dell'importo indennizzato per detto sinistro.

Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all'importo di cui all'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione per la partita 1 o al punto 3 dell'allegato per l'assicurazione del macchinario, dei baraccamenti e delle attrezzature di cantiere per la partita 4, anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.

Per tale estensione il limite massimo di indennizzo è pari a quello fissato nella scheda di polizza.

8. IMPIANTI E OPERE PREESISTENTI

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 2, i danni materiali agli impianti ed opere preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di costruzione delle opere, anche di proprietà di terzi, verificatisi in dipendenza della costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.

Non si considerano impianti e opere preesistenti le cose assicurabili in partita 1) e le attrezzature, i macchinari e baraccamenti impiegati per l'esecuzione dei lavori.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata nella scheda di polizza e che la Compagnia non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta scheda di polizza per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa.

9. PLURALITÀ DI ASSICURATI – RESPONSABILITÀ CIVILE INCROCIATA

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Compagnia non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto all'Art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi in deroga all'Art. 9, comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri Assicurati, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel caso in cui si verificano danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione I - partite 1 e 2 - non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione II.

10. VIBRAZIONE, RIMOZIONE, FRANAMENTO O CEDIMENTO DEL TERRENO

A parziale deroga del comma o) dell'Art. 9 – “Delimitazione dell'Assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione II – Responsabilità civile verso terzi sono risarcibili i danni causati a terzi da vibrazione, rimozione, franamento e cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere delle opere assicurate, nell'ambito dei massimali stabiliti in polizza alla Sezione II.

Resta tuttavia a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, lo scoperto, fissato nelle condizioni di polizza, in percento dell'indennizzo dovuto con il minimo fissato nelle condizioni di polizza, senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, stipulare altra assicurazione che copra la quota parte del risarcimento a suo carico.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata nella scheda di polizza e che la Compagnia non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta scheda di polizza per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa.

11. CAVI O CONDUTTURE SOTTERRANEE

A deroga dell'Art. 9 comma p) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è estesa, nei limiti dei massimali convenuti, ai danni a cavi o condutture sotterranee di terzi, fermo restando l'esclusione di cui al comma l) dell'Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La presente estensione di garanzia è operante a condizione che, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata nella scheda di polizza e che la Compagnia non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta scheda di polizza per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa.

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Tel. 02 5351 1

Fax 02 5520360 - 5351461

www.helvetia.it PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031